

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1115)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 421)

d'iniziativa del deputato AIARDI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1973*

Provvedimenti per le banche popolari cooperative

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Art. 2.

La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.